

R.G. n. 1814/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

La Corte d'Appello di Venezia, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati

Dott. Caterina Passarelli	Consigliere
Dott. Alberto Valle	Consigliere rel.
Dott. Alessandro Rizzieri	Presidente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 1/12/2016, promossa con atto di citazione in appello notificato in data 25.11.2016

da

██████████ S.r.l. (C.F. e P.IVA ██████████ e ██████████
██████████ S.a.s. di ██████████ (C.F. e P.IVA ██████████) in persona
dei legali rappresentanti, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. ██████████
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Veglie, giusta procura allegata
all'atto d'appello

– appellanti –

contro



██████████ S.P.A. (C.F. ██████████) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato ██████████ del foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

- appellata-

Conclusioni delle parti costituite:

per l'appellante

in via preliminare disporre l'esperimento della mediazione bancaria ex art. 1 bis D.Lgs. n.28/2010; disporre altresì la sospensione del procedimento, per querela di falso, delle fidejussioni n. 20577 del 14.01.2002 e fidejussione del 29.12.2011, rimettendo il procedimento al giudice competente; nel merito A)Accertare e dichiarare la nullità della sentenza e la sua completa riforma per inidoneità del presupposto e del titolo, oltre che per errori del contenuto e per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo originario; B)accertare e dichiarare la nullità della sentenza con la totale riforma per evidente contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo; C)riformare la sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione per i motivi ut supra indicati; D)condannare ██████████ in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento danni per equivalente per tutte le condotte contrarie ai principi di correttezza e buona fede, per la somma di € 290.000,00 corrispondente al valore dell'immobile venduto dal sig. ██████████ E)condannare ██████████ in persona del legale rappresentante p.t al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, compensi professionali e di perizia tecnica di parte interamente



rifusi, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., delle spese e degli onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario. **H) In principalità:** 1. Rigettarsi comunque le pretese ex adverso azionate, poiché infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in narrativa; 2. Accertarsi e dichiararsi che la fideiussione rilasciata dalla [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] C. risulta nulla e/o annullabile e/o inefficace, per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dalla stessa alla banca opposta; **In via autonoma e riconvenzionale:** 3. A prescindere da quanto sopra, in assenza di apposita pattuizione e/o qualora venisse accertata l'illegittimità delle clausole contrattuali relative al contratto di conto corrente n. 7196 e dei conti anticipi e sovvenzioni n. 281900, n. 281930, n. 281744, n. 280622 n. 280848 n. 280294 n. 280910 n. 280903, n. 280901, n. 280898, n. 280862, n. 280869, n. 280877, n. 280859, n. 280883, n. 280844, n. 280889, n. 280891, n. 280808, n. 280883, n. 280818, n. 280799, n. 280939, n. 280830, n. 280965, n. 280955 n. 280978, n. 280988, n. 281014, n. 281005, n. 281003, n. 280124, n. 280292, n. 281017, n. 281026, n. 281035, n. 281037, n. 281501 e n. 281941, ove prodotti, accertarsi e dichiararsi l'illegittimo addebito e/o la nullità delle clausole che prevedono il rinvio al cd. "uso piazza" ove presente, l'applicazione degli interessi trimestrali anatocistici per contrarietà all'art. 1283 c.c., l'addebito di commissioni di massimo scoperto calcolate trimestralmente sugli scoperti di conto corrente, di spese per chiusura periodica di conto, di interessi debitori superiori a quello legale, di interessi usurari e di ogni altra spesa non pattuita e/o illegittimamente applicata, con conseguente rideterminazione del corretto saldo



dare/avere dei conti corrente indicati in narrativa in ragione del saggio legale previsto dall'art. 1284 c.c., senza capitalizzazione alcuna, a partire dall'inizio dei rapporti sino alla data di chiusura; 4.in ogni caso, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (anatocismo) e comunque l'invalidità e la nullità parziale dei contratti di conto corrente n. 7196 e dei conti anticipi e sovvenzioni n. n. 281900, n. 281930, n. 281744, n. 280622 n. 280848 n. 280294 n. 280910 n. 280903, n. 280901, n. 280898, n. 280862, n. 280869, n. 280877, n. 280859, n. 280883, n. 280844, n. 280889, n. 280891, n. 280808, n. 280883, n. 280818, n. 280799, n. 280939, n. 280830, n. 280965, n. 280955 n. 280978, n. 280988, n. 281014, n. 281005, n. 281003, n. 280124, n. 280292, n. 281017, n. 281026, n. 281035, n. 281037, n. 281501 e n. 281941 relativamente alle clausole contrattuali che prevedono l'applicazione degli interessi trimestrali anatocistici, per contrarietà all'art. 1283 c.c., con conseguente rideterminazione dell'ammontare degli interessi, sia attivi che passivi, in ragione del saggio legale previsto dall'art. 1284 c.c., senza capitalizzazione alcuna, a partire dall'inizio dei rapporti sino alla data di chiusura, anche alla luce della corretta applicazione dei cd. "giorni valuta"; 5.accertarsi e dichiararsi, anche tramite C.t.u. tecnico contabile, il superamento dei tassi soglia previsti periodicamente dal Ministero del Tesoro, con applicazione da parte della banca odierna convenuta sui rapporti di conto corrente n. 7196 e sui conti anticipi e sovvenzioni n. 281900, n. 281930, n. 281744, n. 280622 n. 280848 n. 280294 n. 280910 n. 280903, n. 280901, n. 280898, n. 280862, n. 280869, n. 280877, n. 280859, n. 280883, n. 280844, n. 280889, n. 280891, n. 280808, n. 280883 da



gennaio 2012, n. 280818, n. 280799, n. 280939, n. 280830, n. 280965, n. 280955 n. 280978, n. 280988, n. 281014, n. 281005, n. 281003, n. 280124, n. 280292, n. 281017, n. 281026, n. 281035, n. 281037, n. 281501 e n. 281941, accessi presso la [REDACTED] S.p.A., di tassi ultra soglia usura in danno alla società attrice e dichiarare l'indebito arricchimento dell'istituto di credito per tutte le somme addebitate a titolo di interesse usurario, in quanto non dovute, o comunque, previa applicazione automatica del tasso di legge, per tutte le somme imputate a titolo di interesse debitore, nell'ammontare eccedente al tasso legale; 6.con riferimento al contratto di finanziamento credito industriale n. 6097684, accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto de quo per contrarietà al disposto di cui alla Legge n. 108/1996 ed agli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., nonché la concreta applicazione in corso di rapporto di interessi ultra soglia usura e, conseguentemente, condannare [REDACTED] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, all'integrale restituzione in favore della [REDACTED] S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di tutte le somme a qualsiasi titolo percepite e/o trattenute, e/o addebitate e/o riscosse a titolo di interessi in esecuzione del rapporto precitato nella misura che verrà determinata, anche in sede di CTU, nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo; 7.In ogni caso, condannare la banca convenuta in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, previo ricalcolo delle competenze e degli interessi, sia attivi che passivi, dovuti in base alla corretta applicazione delle clausole valide ovvero previa rideterminazione del corretto



saldo dare/avere dei rapporti indicati in narrativa, all'integrale restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo percepite e/o trattenute, e/o addebitate e/o riscosse nella misura determinata dal CTU e pari ad € 154.159,95, o a quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo; **8.**dichiararsi, per le ragioni di cui sopra, in caso di indebito pagamento di somme da parte del debitore principale alla banca opposta, che la stessa non vanta alcun credito nei confronti della garante, anche se solo in punto interessi o, comunque, ridursi le pretese della banca in base al ricalcolo delle competenze nella misura che verrà determinata, anche in sede di CTU, nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo; **In ogni caso: 9.**Accertato e dichiarato quanto sopra, condannare la [REDACTED] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire alle opposenti tutti i danni subiti e subendi in conseguenza diretta e/o indiretta dei fatti esposti nella narrativa, in particolare in ragione dell'erronea segnalazione alla Centrale Rischi e, comunque, della mancata fruizione delle somme indebitamente percepite dall'opposta, per l'importo che sarà determinato in corso di causa, anche in via equitativa oltre ad interessi dal dovuto al di del saldo ed al maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2°c.c.

per l'appellata

chiede che l'intestata Ill.ma Corte di appello di Venezia, Voglia - previa dichiarazione di inammissibilità della querela di falso proposta incidentalmente da [REDACTED] S.a.a. - respingere, integralmente, l'avversa impugnazione in



quanto inammissibile ovvero infondata, sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte dedotte in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 17/2019 del Tribunale di Treviso. Con vittoria delle spese e competenze del grado di giudizio. Anche solo per tuziorsimo difensivo, si ripropongono le istanze istruttorie orali già formulate in primo grado di talche si chiede: a) di essere ammessi alla prova orale per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, verso la metà del mese di dicembre del 2011, la dott.ssa [REDACTED] della filiale di [REDACTED] rappresentava, presso gli uffici dell'istituto di credito, al sig. [REDACTED] della [REDACTED] S.a.s. e alla sig.ra [REDACTED] legale rappresentante della [REDACTED] S.r.l., che il sistema informatico della banca evidenziava che la fideiussione per l'importo di €. 775.000,00.= in favore di [REDACTED] S.r.l. in essere, necessitava di essere rinnovata per mantenere immutate le linee di credito concesse a [REDACTED] S.r.l. (Si chiede di esibire al teste i docc. 6, 7 e 8);2) Vero che, in detta occasione, il sig. [REDACTED] della [REDACTED] S.a.s. significava alla dott.ssa [REDACTED] di voler rinnovare la fideiussione in essere, in favore di [REDACTED] S.r.l., per il medesimo importo di €. 775.000,00.=;3) Vero che, sempre in detta occasione, la dott.ssa [REDACTED] raccoglieva la firma del sig. [REDACTED] della [REDACTED] S.a.s. nella terza nonché nell'ultima pagina del documento che si esibisce (Si chiede di esibire al teste il doc. 2 del fascicolo monitorio);4) Vero che, sempre in detta occasione, la dott.ssa [REDACTED] significava al sig. [REDACTED] della [REDACTED] S.a.s. che avrebbe trasmesso i documenti dallo stesso sottoscritti e di cui al capitolo di prova che



precede, all'Ufficio APAC credito di Mestre di [REDACTED] che, una volta ricevuto, lo avrebbe datato e completato con l'importo pattuito di €. 775.000,00.=;5) Vero che, in data 29.12.2011, l'Ufficio APAC credito di Mestre di [REDACTED] comunicava alla dott.ssa [REDACTED] di aver compilato in giornata i documenti sottoscritti dal sig. [REDACTED] di cui al capitolo di prova n. 3) che precede, dalla predetta trasmessi. Si indica quale testimone sui predetti capitoli di prova la dott.ssa [REDACTED] b) Nella denegata ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede di essere ammessi alla prova contraria con il teste già indicato».

Motivi della decisione

1. Con sentenza depositata in data 2.1.2019 - decidendo sull'opposizione proposta da [REDACTED] S.r.l. quale debitrice principale e dal suo fidejussore [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Treviso in favore di [REDACTED] Spa per il pagamento della somma capitale di euro 465.333,86 oltre interessi e spese a titolo di saldo debitore del conto corrente n.7196 e di vari conti anticipi e sovvenzioni nonché di mancato rimborso di un finanziamento credito industriale n. 6097684 – revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava [REDACTED] al pagamento della somma capitale di euro 312.173,91, così rideterminato il saldo debitore dei rapporti dedotti in giudizio, oltre ad interessi di mora dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, compensava integralmente le spese di lite e poneva a carico delle parti in pari misura le spese di Ctù.



Il tribunale sostituiva al tasso d'interesse passivo applicato dalla banca il tasso ex art. 117 TUB; espungeva dai conti ogni addebito a titolo di interessi anatocistici, spese di chiusura periodica dei conti e commissione di massimo scoperto, escludeva l'usurarietà originaria sia del conto corrente n.7196 che del finanziamento credito industriale n. 6097684, quanto a quest'ultimo respingendo la tesi della cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del superamento delle soglie usurarie; riteneva l'infondatezza della domanda risarcitoria di [REDACTED] Srl per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi in considerazione dell'entità degli insoluti e del mancato rimborso di plurime rate del finanziamento industriale; rigettava l'eccezione di invalidità della fidejussione prestata da [REDACTED] Sas - che aveva dedotto la compilazione postuma a mano di funzionario bancario del modulo contrattuale contenente l'impegno fidejussorio, in assenza di consenso sull'importo massimo garantito – sul rilievo che la garante aveva prospettato un riempimento abusivo del foglio asseritamente firmato in bianco *absque pactis* e tale contestazione della veridicità del documento richiedeva di essere introdotta nelle forme della querela di falso incidentale.

2. [REDACTED] S.r.l. e [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] hanno interposto appello con querela di falso, cui ha resistito [REDACTED]

3. Con il primo motivo le appellanti deducono la nullità della sentenza:

i) in conseguenza della nullità del decreto ingiuntivo opposto, richiesto ed emesso per importo (Euro 465.333,86) superiore rispetto a quello effettivamente dovuto (euro 464.333,86). La doglianza è infondata. Il decreto ingiuntivo emesso per importo in



tutto od in parte non dovuto non è nullo ma revocabile ed è stato in effetti revocato in esito al rimedio processuale deputato, vale a dire l'opposizione ex art. 645 c.p.c.;

ii) per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, sul rilievo che gli importi dovuti alla banca, come ricalcolati dal Ctù, ammontavano ad euro 311.173,91 e non invece, come erroneamente disposto in sentenza, ad euro 312.173,91. Secondo le appellanti, l'errore in cui è in corso il giudicante non sarebbe di natura materiale ma costituirebbe un 'vizio dell'iter logico della sentenza che ne comporta la totale riforma'. La doglianza è infondata. Vi è concordanza tra motivazione e dispositivo della pronuncia, ove l'importo del saldo a debito della cliente ██████████ Srl è determinato nella identica misura di euro 312.173,91. Lo scostamento, di euro 1.000,00, tra tale cifra e il complessivo saldo a debito indicato dal Ctù (euro 311.173,91), è frutto di semplice errore materiale, come si desume dall'espresso recepimento in sentenza dei risultati della Ctù e può agevolmente verificarsi mediante raffronto tra il totale degli addendi esposto nel prospetto a pag. 24 dell'elaborato peritale e la somma dei singoli addendi riportati in sentenza (a pag. 24 di parte motiva e nel dispositivo), che esprimono un risultato identico, a conferma dell'infondatezza e pretestuosità dell'assunto delle appellanti, laddove sostengono che il totale indicato in sentenza sia frutto di un 'vizio dell'iter logico' della decisione, che peraltro non sono state in grado di individuare;

iii) per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in 'violazione dell'art. 1 bis del D.lgs n. 28/2010'. Anche sotto tale profilo la censura di nullità è priva di fondamento. Il D.Lgs. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione



delle controversie civili e commerciali, stabilisce, all'art. 5, comma 1-bis (come da ultimo modificato dall'art. 1-bis, comma 2, D. Lgs. 130/2015) che "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di ... contratti bancari ... è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente articolo... L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. ... L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. ... L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. ... Nel corso della prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come risulta dal verbale d'udienza 7.5.2015, il procuratore comparso per le opposenti non ha sollevato l'eccezione di improcedibilità della causa per mancato esperimento della conciliazione, né l'improcedibilità è stata rilevata d'ufficio dal giudice. Per conseguenza, le odierne appellanti sono decadute dalla facoltà di sollevare l'eccezione. Sul punto, in giurisprudenza, Cass. 10.11.2020, n. 25155: "In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della



domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2.”

4. Sotto il titolo di insufficiente e contraddittoria motivazione, le appellanti hanno raggruppato una serie eterogenea di censure.

4.1. Violazione del principio di omnicomprensività.

Le appellanti sostengono che la banca sia venuta meno al dovere contrattuale di buona fede e correttezza, avendo continuato ad erogare denaro ben sapendo che l'azienda aveva superato il limite della sostenibilità finanziaria e criticano la 'formalistica' applicazione da parte del tribunale dell'articolo 1815, secondo comma, c.c., in relazione sia al contratto di conto corrente sia al contratto di finanziamento credito industriale. Rilevano che nella propria relazione il CTU aveva evidenziato più volte il superamento del tasso soglia usura e ribadiscono che la banca era responsabile per avere erogato 'finanziamenti non sostenibili avendo la certezza che accanto al tasso ordinario la società avrebbe corrisposto anche il tasso di mora perché incapace di sostenere finanziariamente il credito concesso'.

La doglianza, dove non inammissibile per difetto dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., è infondata. In particolare:

- i) la censura di violazione da parte di [REDACTED] del dovere di buona fede e correttezza nell'erogazione del credito, in particolare per aver erogato 'finanziamenti non sostenibili' è dedotta in modo generico ed è priva di riscontro probatorio;
- ii) la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni puntualizzato che la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 va



condotta utilizzando le *Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura* emanate dalla Banca d'Italia, e raffrontando il tasso di interesse, sia contrattualmente pattuito che concretamente applicato, con le rilevazioni dei tassi effettivi globali medi contenuti nei decreti ministeriali di riferimento (Cass. 22.6.2016, n. 12965; Cass. S.U. 20.6.2018, n. 16303; Cass. 17.10.2019, n. 26286; Cass. S.U. 18.9.2020, n. 19597). Il tribunale ha speso alcune pagine della motivazione a illustrare le ragioni, in estrema sintesi consistenti nell'esigenza di assicurare l'omogeneità dei dati in comparazione, a sostegno della propria decisione, peraltro conforme al suddetto orientamento giurisprudenziale, alle quali le appellanti si limitano a contrapporre l'apodittica affermazione della 'esclusione della regola di omogeneità dei dati di comparazione', in nome dell'esigenza, non meglio specificata quanto al suo effettivo contenuto, di 'valutazione del superamento del tasso soglia nel caso concreto';

iii) la verifica dell'incidenza della Cms sull'usurarietà dei rapporti è stata condotta dal Ctu in conformità ai criteri indicati da Cass. S.U. Cass. S.U. 20.6.2018, n. 16303. Il superamento delle soglie usurarie censito nel periodo dal I^o trimestre 2009 al I^o trimestre 2014 non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c., perché – come rilevato nella motivazione del provvedimento impugnato, con cui le appellanti non si sono confrontate in modo specifico, secondo quanto prescrive l'art. 342 c.p.c. – la norma in questione non trova applicazione nella fase esecutiva del rapporto ed in ogni caso perché la CMS è stata



integralmente espunta dal ricalcolo del saldo, così da assorbire eventuali riduzioni dovute a superamenti delle soglie;

iv) In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori (Cass. 4.11.2021, n. 31615).

4.2. Errata formulazione quesiti al CTU.

Si censura l'operato del tribunale sotto i seguenti profili: i) per aver disposto la verifica dell'usuraietà degli interessi secondo le Istruzioni dettate da Banca d'Italia anziché in base al criterio onnicomprensivo del Taeg; ii) per non aver dato seguito alla verifica dell'usura dei tassi di interesse del finanziamento industriale 'secondo le prospettazioni delle appellanti'; iii) per non aver dato ingresso alle istanze istruttorie formulate in punto di danno derivante dal comportamento asseritamente illegittimo della banca; iv) per aver rigettato le prove testimoniali articolate dallo scrivente per dimostrare l'abusivo riempimento della fideiussione fatta firmare in bianco al legale rappresentante di ██████████ Sas.

La doglianza, nel suo complesso, è inammissibile, non essendo rivolta a censurare specifiche parti della sentenza impugnata aventi efficacia decisoria, sibiene il provvedimento ordinatorio con cui è stata disposta la CtU.

Inoltre, la censura sub i) non ha fondamento, per quanto rilevato al par. 4.1, sub ii), cui si rimanda; la censura sub ii) è priva dei contenuti di cui ai nn. 1) e 2) dell'art. 342 c.p.c.; la censura sub iii) è inammissibile, non essendo specificamente indicate le istanze istruttorie articolate in primo grado di cui viene lamentata la mancata



ammissione, nè essendo esposta la loro rilevanza ai fini della decisione, nè infine essendo stata riproposta con l'atto d'appello istanza per la loro ammissione; quanto alla censura sub iv) - che non ha alcun riferimento all'incarico conferito al Ctu - si rinvia al par. che segue.

4.3. Fidejussione.

Le appellanti - ferma la proposizione della querela di falso, su cui infra – sostengono, in relazione alla fideiussione di data 29/12/2011, che vi sia stato riempimento *contra pacta* del documento, firmato in bianco, nella parte in cui vi sarebbe stato aggiunto a penna, in violazione dell'accordo di riempimento, l'importo della garanzia (euro 775.000,00). si richiamano a quanto riportato alle pagine da 30 a 36 dell'atto di citazione in opposizione.

La censura non esprime una specifica doglianza nei confronti della statuizione, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'abusivo riempimento della fideiussione andasse ricondotto alla fattispecie del riempimento *absque pactis* e non *contra pacta*, richiamando a sostegno di tale conclusione la prospettazione in fatto svolta in atto di citazione in opposizione, laddove le opposenti affermavano che la compilazione postuma del modulo contrattuale di fideiussione omnibus era avvenuta 'in assenza di previo accordo con il sottoscrittore' e rilevando l'inutilità ed irrilevanza, a preclusioni assertive ormai maturate, del tentativo delle opposenti di introdurre tardivamente un presunto accordo secondo il quale ██████████ ██████████ Sas avrebbe dovuto prestare fideiussione limitata solo ai nuovi finanziamenti soltanto erogati dalla banca. Con tale articolata motivazione omettono di confrontarsi le appellanti, la cui argomentazione



si esaurisce, in modo non conforme a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., nel rinvio, privo di ulteriori specificazioni, ad alcune pagine dell'atto di citazione in opposizione. Fermo quanto precede, va in ogni caso rilevato che la giurisprudenza ritiene gravare sul sottoscrittore che abbia proposto l'eccezione dell'abusivo riempimento "contra pacta" della fidejussione, l'onere di provare la relativa circostanza (Cass. 13.3.2009, n. 6167; Cass. 1.9.2010, n. 18989).

Nel caso di specie, tale prova è affidata dalle appellanti ad alcuni capitoli di prova testimoniale articolati in conclusioni istruttorie dell'atto d'appello. Senonchè, i primi quattro capitoli, ove anche venissero confermate le circostanze ivi esposte, varrebbero a dimostrare che la fidejussione venne sottoscritta in bianco (fatto non controverso in causa) per trovarsi in quel periodo il legale rappresentante della società prestatrice della garanzia in vacanza. Il che tuttavia non consentirebbe di ritenere provato né che fosse stato raggiunto un accordo tra le parti in ordine al riempimento del modello di fidejussione, né che l'indicazione dell'importo fino a concorrenza del quale la garanzia era prestata, quale figura scritto nel modello contrattuale, non rispettasse il contenuto di tale asserito (ma indimostrato) accordo. A tale prova è rivolto il quinto capitolo – ("Vero che come da accordi con la funzionaria della banca convenuta, la fideiussione che il signor ██████ sottoscriveva doveva garantire esclusivamente il rimborso da parte della ██████ ██████ Srl del finanziamento ricevuto dalla stessa nel corso del maggio 2010"), il quale è tuttavia inconferente, perché diretto a provare – come rilevato dal tribunale, con statuizione che non è stata specificamente impugnata - un fatto, contrastante con le precedenti



allegazioni delle esponenti, tardivamente dedotto in giudizio dopo la maturazione delle preclusioni assertive e la conseguente cristallizzazione del thema probandum.

Ne consegue che la prova testimoniale risulta priva di rilevanza ai fini della dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie del riempimento abusivo e non è perciò da ammettersi e che la prospettazione delle appellanti rimane, anche nel merito, priva di fondamento.

4.4. Risarcimento danni.

Le appellanti sostengono che (██████████ ██████████ srl) si era attivata nel 2013 per concordare un piano di ristrutturazione del debito che coinvolgesse ██████████ ed altri istituti di credito con cui essa operava; che a seguito della notifica del decreto ingiuntivo il legale rappresentante era stato costretto a vendere immobile di sua proprietà; che gli 'artifici finanziari e la condotta in mala fede di ██████████ le avevano reso impossibile il rientro dall'esposizione debitoria.

Il profilo di doglianza è generico nell'esposizione della condotta asseritamente lesiva della banca e del nesso causale tra condotta e pregiudizio che si afferma esserne derivato. La vendita di immobile personale dell'amministratore per far fronte all'indebitamento è peraltro circostanza nuova, non dedotta in precedenza e priva di riscontro probatorio.

5. Le appellanti hanno infine espressamente dichiarato di riproporre 'i motivi dell'atto di citazione in opposizione e dei successivi scritti e memorie difensive' segnatamente:



- a) Assenza di una valida convenzione scritta contenente la disciplina delle condizioni economiche applicate ai rapporti di conto corrente anticipi e sovvenzione. Nullità ex articolo 117 tube e 1284 cc ed illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale della capitalizzazione e delle spese;
- b) Illegittima applicazione da parte della banca di interessi anatocistici, sia anteriormente che successivamente alla delibera Cicer 9.2.2000;
- c) Illegittimità di capitalizzazione anche diversa da quella trimestrale;
- d) Illegittima applicazione delle spese fisse di chiusura trimestrale;
- e) Illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle commissioni sostitutive;
- f) Illegittima applicazione degli interessi oltre soglia usura;
- g) Usurarietà del tasso di interesse debitore contrattualmente pattuito ed applicato nel contratto di finanziamento industriale n. 6097684;
- h) Danno subito da ██████████ ██████████ srl in conseguenza dell'illegittimo comportamento della banca convenuta.

I punti a), b), c) d) ed e) riguardano questioni già esaminate ed accolte nella sentenza primo grado, che ha infatti rideterminato il saldo dei rapporti dedotti in giudizio espungendo le poste a debito per i titoli ivi indicati. Difetta pertanto alle appellanti, rispetto alle questioni in esame, il presupposto della soccombenza, da cui origina l'interesse stesso alla loro riproposizione in sede di impugnazione (art. 100 c.p.c.).

I punti f), g) ed h) contengono la riproposizione di questioni (in materia di usurarietà dei tassi d'interesse del conto corrente e del finanziamento industriale), trattate in



sede di consulenza tecnica, che il tribunale ha esaminate in modo ampio e motivato in sentenza, respingendo le tesi delle appellanti. L'atto d'appello, nei punti in questione, non si confronta con l'apparato motivazionale posto a fondamento della decisione, nei cui confronti non svolge alcuna effettiva ed argomentata critica. L'impugnazione, in parte qua, è perciò inammissibile siccome non conforme al modello legale, atteso che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice" (Cass. S.U. 13.12.2022, n. 36481).

6. Querela di falso.

Viene proposta in via incidentale in appello da ██████████ ██████████ Sas, per sentir dichiarare la falsità di due fideiussioni, prestate a garanzia dell'esposizione debitoria di ██████████ ██████████ Srl. Quanto alla prima fideiussione, di data 14.1.2002, la querelante rileva che è priva di firma e non è mai stata sottoscritta dal socio accomandatario ██████████ ██████████. Quanto alla seconda fideiussione, di data 29.12.2011, deduce che essa è stata sottoscritta dal socio accomandatario in bianco e riempita a penna con l'importo di euro 775.000; chiede sia accertata la falsità della sottoscrizione ed il riempimento contra pacta.

Riguardo alla prima delle due fideiussioni, non è circostanza controversa in causa che sia priva di sottoscrizione – ed infatti non è su di essa che la sentenza di primo grado



ha fondato l'accertamento della responsabilità e la condanna solidale della querelante – sicchè il documento è irrilevante ai fini della decisione e l'accertamento incidentale sulla sua falsità inutile.

Quanto alla seconda fidejussione, è incontrovertibile ed è stata esplicitamente ribadita anche in atto d'appello la autenticità della firma appostavi dal [REDACTED] per la società garante, esclusivamente controvertendosi circa l'abusività del riempimento del documento nella parte – relativa alla massima esposizione debitoria garantita – lasciata in bianco all'atto della sottoscrizione, sicchè non vi è luogo a procedere ad un 'accertamento della falsità della sottoscrizione'.

D'altra parte, non vi sarebbe necessità di proposizione della querela ex artt. 221 ss. c.p.c., che risulterebbe perciò anche in tal caso inammissibile, allorquando tramite essa si intendesse accertare, come insiste a sostenere la querelante, "il riempimento (ndr.: di documento) in bianco contra pacta" (atto d'appello, pag. 43). Invero, la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, infatti, ai fini della querela è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, non che il riempimento sia avvenuto in modo difforme rispetto agli accordi tra le parti e quindi nell'inadempimento del mandato "ad scribendum" (Cass. 22.8.2019, n. 21587; Cass. 1.9.2010, n. 18989).



Viceversa, nella prospettiva del riempimento in assenza di accordo, va rilevato che incombe pur sempre al sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, l'onere di provare che il riempimento era avvenuto "absque pactis" (Cass. 18.2.2004, n. 3155; Cass. 24.10.2003, n. 16007). E, sotto tale profilo, gli elementi e le prove indicati dalla querelante a sostegno della asserita falsità sono inconferenti. Lo sono le scritture di comparazione contenenti la firma del legale rappresentante della querelante, posto che la querela non verte sulla genuinità della sottoscrizione della fidejussione 29.12.2011, che è incontroversa. Lo sono i capitoli di prova testimoniale articolati nelle conclusioni istruttorie da 1 a 4, che, ove anche confermati in esito all'escussione dei testi, non varrebbero a dimostrare l'inesistenza di accordi di riempimento. Lo è, infine, anche il capitolo 5, diretto a provare una circostanza – l'accordo con una funzionaria della banca circa la limitazione della garanzia al solo rimborso da parte della debitrice principale del finanziamento erogato nel maggio 2010 – incompatibile con il presupposto stesso della querela, cioè l'assenza di accordi di riempimento.

Per le ragioni esposte, la querela proposta va dunque dichiarata inammissibile.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza delle appellanti e sono liquidate come da dispositivo, escluse le competenze per la fase istruttoria che non ha avuto effettivo svolgimento.

p.q.m.

definitivamente pronunciando nella causa d'appello intestata, così provvede:



- 1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta da [REDACTED] Sas di [REDACTED]
- 2) rigetta l'appello;
- 3) condanna le appellanti, tra loro in solido, a rifondere a [REDACTED] Spa le spese del giudizio, che liquida in euro 12.046,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.

Venezia, 8 maggio 2023

Il Presidente

Caterina Passarelli

Il Consigliere estensore

Alberto Valle

